



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 8 novembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 08 novembre 2004, ha esaminato il seguente caso, adottando la decisione fianco trascritta:

1) Reclamo calciatore ARCINI Gennaro

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 1 per violazione dell'art. 18.5.2 del Regolamento Antidoping a seguito di deferimento della Procura Antidoping del CONI (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 17.9.2004)

2) “ OLYMPIA CALCIO CUCCURANO

ACCOLTO

avverso decisioni merito gara Nettuno C/5 – Olympia Calcio Cuccurano del 24.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004)

annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per l'esame di merito del reclamo proposto dalla Olympia Flaminia 94 avverso la regolarità della gara a fianco indicata

3) Ricorso revocazione Pol. NUOVA LUNGHEZZA

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore RUZZA Alessandro fino al 31.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 100 del 27.5.2004)

4) Reclamo PROCURATORE FEDERALE

ORDINANZA

avverso il proscioglimento dei signori TOMBRIZZI Matteo e CANUTO Federico, a seguito di proprio deferimento (delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 15.10.2004)

di rimessione degli atti all'Ufficio Indagini per supplemento di accertamenti, di ulteriori testimonianze e di ogni altro ai fini della ricostruzione dei fatti.

- 5) “ **calciatore CIRACI Antonio** **INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione dell’inibizione sino al 15.12.2004 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004) ai sensi dell’art. 29, comma 1, C.G.S., per mancata sottoscrizione dell’appello

Riuniti i reclami nn. 6 – 7 – 8 – 9 – 10

- 6) **Reclamo U.S. GRICIGNANO CALCIO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

- 7) “ **U.S. E. ZUPO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

- 8) “ **Sig. MELESE Silvio** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1,2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

9) “ **Sig. ZANFAGNA Severino** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1,2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

10) **Reclamo Sig. AQUILANTE Andrea** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

Riuniti gli appelli nn. 11 – 12

11) “ **U.S. GRICIGNANO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 9 commi 3 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 33 del 25.10.2004)

RESPINTO

12) “ **Sig. DELL’AVERSANA Gennaro**
avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

- 13) “ **REGGINA CALCIO** **ACCOLTO,**
avverso il provvedimento di sospensione revoca il provvedimento di sospensione
cautelare del calciatore Mozart Santos per cautelare nei confronti del calciatore
violazione dell’art. 9 del Regolamento Santos Batista Mozart.
dell’Attività Antidoping della F.I.G.C.
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti –
Com.Uff. n. 131 del 5.11. 2004)

